



ISTITUTO COMPrensIVO FOCE

Via Banderali, 6 – 16121 GENOVA

tel. 010 562737 – fax 010 542100

C.F. 95160090106

e-mail geic861005@istruzione.it - PEC geic861005@pec.istruzione.it

www.icfoce.edu.it

Alla C.A. Genitori Alunni

Sito

INFORMATIVA ISTRUZIONE PARENTALE

Le norme che disciplinano l'istruzione parentale sono il D.lgs. 297/1994 art. 109 e segg., il D. lgs. 76/2005 art. 1 c. 4 e art.5, la Nota MIUR del 5/6/2005 n. 5963, il D.lgs. 62/2017 art. 23 e la Nota MIM 30/11/2022 n. 33071.

QUADRO NORMATIVO

D. lgs. 76/2005 art. 1 c. 4

“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

D. lgs. 76/2005 art.5

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

- a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere....

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Dalla Nota MIUR del 5/6/2005 n. 5963

- i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale

scelta “una tantum” **ma confermarla anno per anno**; tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;

- la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati. Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò può avvenire soltanto attraverso **esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva** indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane interessato, una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione.”

Dalla Nota MIM 30/11/2022 n. 33071

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano **una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza**, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il termine delle iscrizioni on line (mese di gennaio dell’anno scolastico precedente) e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, **devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo** che si intende seguire nell’anno di riferimento.

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto **esame annuale di idoneità entro il 30 giugno**, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame **entro il 30 aprile dell’anno** di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.